

**COMUNE DI VOLTAGGIO**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  
(TASI)**

**ARTICOLO 1. OGGETTO**

**ARTICOLO 2. ISTITUZIONE**

**ARTICOLO 3. PRESUPPOSTO**

**ARTICOLO 4. SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE**

**ARTICOLO 5. BASE E VALORE IMPONIBILE**

**ARTICOLO 5-BIS. DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI E AREE FABBRICABILI.**

**ARTICOLO 6. ALIQUOTE**

**ARTICOLO 7. SOGGETTO ATTIVO**

**ARTICOLO 8. SOGGETTI PASSIVI**

**ARTICOLO 9. DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE**

**ARTICOLO 10. ESENZIONI**

**ARTICOLO 11. RIDUZIONI**

**ARTICOLO 11-BIS DETRAZIONI**

**ARTICOLO 12. DICHIARAZIONE**

**ARTICOLO 13. RISCOSSIONE VOLONTARIA**

**ARTICOLO 14. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO**

**ARTICOLO 15. FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**ARTICOLO 16. RINVIO ALLA DISCIPLINA DELL'IMU**

**ARTICOLO 17. RINVIO ED ADEGUAMENTO DINAMICO**

**ARTICOLO 18. EFFICACIA.**

## **ARTICOLO 1. OGGETTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (d'ora innanzi: TASI o anche tributo), disciplinata dall'articolo 1 commi da 669 a 679 della Legge 147 del 2013, e s.m.i. (d'ora innanzi: L. 147/2013), costituente, ai sensi dell'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, componente dell'Imposta unica comunale riferita al finanziamento dei costi dei servizi indivisibili.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e s.m.i. [d'ora innanzi: D.Lgs. 446/1997] e tiene conto dei principi stabiliti Legge 212 del 27 luglio 2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente (d'ora innanzi: L. 212/2000).
3. Ai fini dell'applicazione del tributo si rimanda alla disciplina dell'articolo 1 commi da 669 a 700 L. 147/2013, in materia di imposta unica comunale, per le norme applicabili, nonché alla disciplina dell'Imposta municipale propria IMU, sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari, anche comunali, vigenti.

## **ARTICOLO 2. ISTITUZIONE**

1. A decorrere dal primo gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune, come individuati dalla deliberazione annuale, avente natura regolamentare, di definizione delle aliquote del tributo, di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 3. PRESUPPOSTO**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a titolo dei diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, oppure la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

## **ARTICOLO 4. SERVIZI INDIVISIBILI PRESTATI DAL COMUNE**

1. Nell'ambito della deliberazione annuale, avente natura regolamentare ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, di definizione delle aliquote del tributo, di cui all'articolo 6 del presente Regolamento, sono determinati i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto.

## **ARTICOLO 5. BASE E VALORE IMPONIBILE**

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, come prevista dall'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., e dalla normativa in tale sede richiamata, e secondo le precisazioni indicate dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU.
2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applicano le riduzioni del valore della base imponibile prevista dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU.
3. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

4. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.
5. È in ogni caso assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU ed ai sensi dell'articolo 5-bis del presente regolamento.
6. Sono esenti dalla TASI i terreni agricoli nell'integralità del territorio comunale, trattandosi di comune classificato montano di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

#### **ARTICOLO 5-BIS. DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI E AREE FABBRICABILI.**

1. Ai fini della TASI valgono le definizioni di abitazione principale, fabbricati e aree fabbricabili previste dal Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU.
2. Ai fini dell'equiparazione alle abitazioni principali di particolari tipologie di unità immobiliari valgono le definizioni di cui all'articolo 13 comma 2 D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011.

#### **ARTICOLO 6. ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale, annualmente, entro il termine fissato dalle disposizioni statali per l'approvazione del bilancio di previsione, approva, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, le aliquote della TASI in conformità ai servizi indivisibili resi, individuati dall'articolo 4 del presente Regolamento, ed in relazione ai relativi costi, individuati, di anno in anno, unitamente al relativo tasso di copertura, in sede della medesima deliberazione consiliare.
2. Ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006 le aliquote della TASI già deliberate possono essere comunque variate, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo anche nel caso di intervenuta approvazione del bilancio di previsione.
3. In ogni caso, nella determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale rispetta i vincoli indicati nell'articolo 1 commi 677 e 678 L. 147/2013, ed eventuali ulteriori dettati dalla normativa al momento vigente.
4. Per l'anno 2014, l'aliquota della TASI è indicata nella misura del:
  - a) **2,5 per mille** per le abitazioni principali con relative pertinenze e per le unità immobiliari ad esse equiparate, con esclusione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - b) **2 per mille** per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
  - c) **1,5 per mille** per tutti gli altri immobili e aree edificabili;
  - d) **1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13 comma 8 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e successive modificazioni.

#### **ARTICOLO 7. SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Voltaggio, allorchè sul suo territorio insista, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

3. Il tributo è applicato anche agli immobili situati in zone di confine.
4. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

#### **ARTICOLO 8. SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta dal possessore, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o dal detentore a qualsiasi titolo delle unità immobiliari assoggettabili al tributo di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, i medesimi possessori e detentori sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, in particolare come detentore qualificato da un contratto di locazione o di comodato, il titolare del diritto reale e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. La disposizione del comma 3 del presente articolo non si applica nel caso l'occupante faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, in tale caso l'obbligazione tributaria rimane a carico esclusivo del solo possessore.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento di obbligazione tributaria unica a carico dei compossessori o codetentori.
6. In caso di pluralità di detentori sussiste vincolo di solidarietà tra i componenti della famiglia anagrafica, o, comunque, tra coloro che usano in Comune l'immobile.
7. Il coniuge assegnatario è soggetto ad obbligazione tributaria per intero relativamente alla casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
8. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è definita, per l'anno 2014, nel 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui all'articolo 6 del presente regolamento e calcolata sulla base delle condizioni oggettive e soggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
9. Resta inteso che nel caso di detenzione di casa coniugale a titolo di locazione, il coniuge eventualmente assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è soggetto alla sola obbligazione tributaria a titolo di occupante ai sensi del comma 8 del presente articolo.
10. In ogni caso, all'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare medesima non si applica l'eventuale detrazione stabilita relativamente all'abitazione principale.
11. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, intendendosi per durata del contratto di locazione finanziaria il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
12. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel

corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

13. Al fine del conteggio dei mesi di possesso o di detenzione si computa per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
14. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **ARTICOLO 9. DECORRENZA DELL'OBBLIGAZIONE**

1. La TASI è corrisposta in base a aliquota commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
3. In relazione all'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione o del possesso, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 10. ESENZIONI**

1. Sono esenti dalla TASI tutti gli immobili indicati come esenti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) ai sensi dell'articolo 9 comma 8 D.Lgs. 23/2011 e dalla normativa vigente, come eventualmente specificati dal Regolamento Comunale per l'imposta municipale propria IMU.

#### **ARTICOLO 11. RIDUZIONI**

1. Non sono previste riduzioni della TASI.

#### **ARTICOLO 11-BIS DETRAZIONI.**

1. Non sono previste detrazioni della TASI.

#### **ARTICOLO 12. DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imposta municipale propria, come previste dalla normativa vigente e dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi fino a che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
3. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto ministeriale.
4. In caso di modificazioni indicate dal comma 2 del presente articolo la dichiarazione va presentata nei termini di cui al comma 5 del presente articolo.
5. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

6. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
7. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
8. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell'IMU, valgono anche con riferimento alla TASI.
9. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TIA, della TARES e della TARI, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione d'imposta dovuta dall'occupante.
10. Rimane dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
11. Devono formare oggetto di dichiarazione, nel termine indicato al comma 5 del presente articolo, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'Imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze.
12. Costituisce eccezione all'obbligo di cui al comma 11 del presente articolo il caso dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto acquisita d'ufficio dall'anagrafe della popolazione residente.

### **ARTICOLO 13. RISCOSSIONE VOLONTARIA**

1. La riscossione del tributo è effettuata direttamente dal Comune con modalità idonee ad assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

### **ARTICOLO 14. MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO**

1. In deroga all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, oppure mediante apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
2. È facoltà del Comune, ove le misure organizzative lo consentano, di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tale senso, il soggetto passivo è tenuto comunque al versamento del tributo in regime di autoliquidazione.
3. I versamenti del tributo sono effettuati, in due rate di pari importo, alle medesime scadenze fissate per l'Imposta municipale propria, in particolare,
4. per la prima rata, entro il 16 giugno e, per la seconda rata, entro il 16 dicembre dell'anno di imposta.
5. Resta nella facoltà del soggetto passivo effettuare il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, fatto salvo il disposto del comma 4 del presente articolo.
6. il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, il versamento della rata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre dell'anno di

imposta, in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre applicandosi gli atti adottati per l'anno precedente.

7. Per l'anno 2014 il versamento della prima rata del tributo è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base della deliberazione concernente le aliquote e le detrazioni, nonché del presente regolamento, pubblicata nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998 alla data del 18 settembre 2014, o in diversa data stabilita dalla normativa vigente.
8. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo, ma, con riferimento all'articolo 8 del presente regolamento:
  - a) in caso di più possessori ciascuno di essi effettua il versamento in ragione della propria percentuale di possesso;
  - b) il detentore titolare del rapporto giuridico legittimante l'utilizzo dell'immobile effettua il versamento della quota del tributo di propria competenza per intero;
  - c) in caso di pluralità di detentori, ciascuno di essi effettua il versamento in ragione della propria percentuale di detenzione a condizione che sia formalizzata, con atto scritto, la ripartizione della percentuale di utilizzo.
9. In deroga a quanto previsto dal comma 7 del presente articolo si considerano comunque regolari i versamenti effettuati dal contitolare o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri contitolari o titolari di diritti reali di godimento, a condizione che:
  - a) l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
  - b) venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo 13,
  - c) l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
  - d) vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.
10. Nei casi previsti dal comma 8 del presente articolo i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.
11. Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
12. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, l'imposta dovuta potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.
13. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 3,00 euro, tale importo intendendosi riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

#### **ARTICOLO 15. FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato il funzionario responsabile della gestione del tributo, cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. Il funzionario responsabile della gestione del tributo è individuato nel novero di personale dipendente, dotato della professionalità corrispondente alle categorie professionali C o D, di cui alle declaratorie allegate al C.C.N.L. del comparto Regioni Autonomie Locali stipulato in data 31.03.1999.
3. Il funzionario responsabile della gestione del tributo è il soggetto che, salva diversa disposizione, rappresenta il Comune nei rapporti con il contribuente, sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di

esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

4. Il funzionario responsabile della gestione del tributo, ove rivesta la categoria D ai sensi del comma 2 del presente articolo, e fatta salva diversa opzione in merito da parte della Giunta Comunale, anche in relazione a casi di particolare complessità o rilevanza, rappresenta in giudizio il Comune nelle cause presso la giurisdizione tributaria.

#### **ARTICOLO 16. RINVIO ALLA DISCIPLINA DELL'IMU**

1. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi, le rateazioni, i poteri accertativi del Comune, il ricorso alla dichiarazione sostitutiva e il contenzioso si opera espresso rimando alle disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU.

#### **ARTICOLO 17. RINVIO ED ADEGUAMENTO DINAMICO**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono abrogate e sostituite automaticamente, senza necessità di espressa modifica, in caso di incompatibilità con sopravvenute disposizioni normative sovraordinate.

#### **ARTICOLO 18. EFFICACIA.**

1. Il presente regolamento dispiega efficacia **dal primo gennaio 2014.**